



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Prot. n. 456/U

Reggio Emilia, li 28/06/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 55

Estensore: Dott. Domenico Savino

OGGETTO: Affidamento temporaneo diretto in gestione ed uso a Rugby Reggio ASD dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2017 - 30.09.2017 e comunque fino ad affidamento definitivo nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto. **CIG Z3F1F2AE3F.**



OGGETTO: Affidamento temporaneo diretto in gestione ed uso a Rugby Reggio ASD dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2017 - 30.09.2017 e comunque fino ad affidamento definitivo nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto. CIG Z3F1F2AE3F.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*. In ambito contrattuale, cui quella delle concessioni deve essere ricondotta, l'art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi. A tal fine detta separazione di competenze è stata richiamata nello Statuto precisamente con l'intendimento di evitare specie nella materia delle concessioni di impianti il rischio di conflitto di interessi che potrebbero sorgere tra soggetti gestionali e rappresentanti di società sportive presenti all'interno dell'organo deliberativo;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Considerato:

- che con Determinazione n. 55 del 30/06/2016, Prot. n. 362/U si provvedeva ad aggiudicazione della procedura aperta, approvata con Determinazione del Direttore n. 31 del 12/05/2016, per il rinnovo della concessione in gestione ed uso dello stadio Mirabello di Via Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017 a favore della costituenda A.T.I. tra Rugby Reggio A.S.D. con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Assalini n. 7 CAP 42123, e City Medial Two di Roberto Meglioli s.a.s. con sede a Sant'Ilario d'Enza (RE) in Via Roma n. 2/B;
- che per l'imminente scadenza contrattuale, solo a seguito di delibera del Consiglio di Gestione n. 9 del 12 maggio 2017 sono stati definiti i limiti dell'utilizzo estivo dell'impianto, mentre ancora non sono stati precisati i limiti di utilizzo ed i calendari d'uso per la prossima stagione sportiva, sicché non è stato fin qui possibile predisporre gli atti di gara per un affidamento di lunga durata. Si aggiunga che la recente modifica del Codice degli Appalti ha reso necessario l'approfondimento e la modifica di tutta la documentazione di gara con la necessità di avere più tempo a disposizione per la conclusione di tutto l'iter procedurale della medesima;
- che per quanto sopra, nelle more dell'espletamento della nuova gara, da aggiudicarsi nei modi di legge ed al fine di assicurare all'ente un'opportuna e indispensabile copertura dei servizi, tenendo sollevata la Fondazione da possibili danni, si rende necessario affidare senza soluzione di continuità ed in via temporanea all'attuale aggiudicatario (Rugby Reggio ASD), il cui contratto concessorio è in scadenza al 30/06/2017, i servizi di pulizia, custodia, irrigazione, manutenzione, sfalcio, semina del terreno di gioco dello stadio Mirabello fino al 30 settembre 2017 (e comunque fino alla ultimazione delle relative procedure di gara per un affidamento di lunga durata), intendendosi dal 20 agosto a carico dell'affidatario anche l'obbligo di gestione dell'intero impianto. Quanto sopra a fronte delle seguenti condizioni economiche:
 - PER IL PERIODO 1 LUGLIO -20 AGOSTO:
pagamento di corrispettivo a favore del Concessionario pari a € 4.037,50 (oltre I.V.A.);
 - PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 21 AGOSTO E PRESUMIBILMENTE FINO AL 30 SETTEMBRE:
 - pagamento di corrispettivo a favore del Concessionario pari a € 4.510 (oltre I.V.A. o corrispondente in trentesimi per il caso di ritardo e fino a nuovo affidamento).
 - pagamento a favore della Fondazione di un canone mensile pari a € 451,00 (oltre I.V.A. o corrispondente in trentesimi per il caso di ritardo e fino a nuovo affidamento).

Vista:

- la richiesta inviata tramite posta elettronica in data 22 giugno u.s. a Rugby Reggio ASD, attuale concessionario, risultato tale a seguito di procedura di gara per il rinnovo dell'affidamento in gestione ed uso dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2016 - 30.06.2017, con la quale è stata chiesta la disponibilità ad un affido temporaneo per 3 (tre) mesi (periodo 01.07.2017-30.09.2017 salvo ritardi) a patti, condizioni e prezzi analoghi a quelli del contratto in essere, secondo lo schema di contratto di seguito riportato e che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, senza soluzione di continuità rispetto al contratto in scadenza e nelle more dell'espletamento della nuova gara. La scelta di proseguire con l'attuale Concessionario è legata, oltreché ad un adeguato livello gestionale, specie per ciò che concerne il terreno di gioco, anche all'opportunità di evitare per un breve lasso di tempo la voltura di utenze, con complicati calcoli di conguaglio, oltreché del possesso da parte dello stesso dei requisiti generali e tecnico-professionali. Oltre a ciò, per la giornata del 5 settembre p.v. è programmata la disputa dell'incontro di calcio Under 19 Italia-Russia, evento per il quale è necessario garantire perfette condizioni del terreno di gioco, pulizia dell'impianto, servizio di somministrazione, impianto sgombro da vincoli e striscioni pubblicitari, altri oneri legati all'organizzazione dell'evento;
- la nota mail del 27 giugno 2017 acquisita in atti al n. 640/E di Prot. in data 28 giugno 2017, con la quale Rugby Reggio ASD ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nella conduzione dell'impianto senza soluzione di continuità, mediante affidamento diretto, per la durata sopra indicata, nelle more dell'espletamento della nuova gara ai patti e condizioni indicati nel sottoesteso testo;

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la concessione in gestione ed uso dello Stadio comunale "Mirabello" sito in Via Matteotti n. 2/d a Reggio Emilia a favore di Rugby Reggio ASD, affinché questa vi possa eventualmente svolgere (ove il Concessionario sia una società/associazione sportiva) la propria attività sportiva in vista della promozione e valorizzazione dello sport come strumento di educazione e formazione personale e sociale e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi.

L'impianto, provvisto di illuminazione, è composto da un corpo centrale costituito da:

- a. un campo da calcio;*
 - b. la tribuna;*
 - c. gli spazi di accesso;*
- nonché da una serie di locali adibiti attualmente a:*
- d. ufficio (ex locali un tempo adibiti a sede di Reggiana Calcio);*
 - e. palestre seminterrate "Zavaroni A e B";*
 - f. bar di servizio e sala stampa;*
 - g. spogliatoi atleti ed arbitri;*
 - h. locale anti-doping;*
 - i. locali pronto soccorso;*
 - j. locali tribuna;*
 - k. postazioni radiotelevisive.*

La concessione comprende a titolo esclusivo l'intero impianto.

L'impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso è stato trasferito dall'Amministrazione comunale alla Fondazione, salvi successivi interventi manutentivi.

Relativamente alla Palestra Zavaroni "B" essa è assegnata alla società Pugilistica "Boxe Tricolore" che corrisponderà un un canone al Concessionario stabilito tra le parti e comprensivo della propria quota utenze;

Relativamente agli spazi un tempo adibiti a sede a Reggiana Calcio essa nella libera disponibilità del Concessionario, come ogni altro spazio della tribuna;

Il Concessionario sarà tenuto a mettere la sala stampa a disposizione delle società sportive fruitrici dell'impianto ogni volta in cui ne abbiano bisogno, salvo il pagamento della eventuale relativa tariffa di utilizzo.

I suddetti spazi sono affidati al Concessionario che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento della concessione, alle condizioni tutte stabilite nel presente disciplinare.

L'impianto viene concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione. Il Concessionario dovrà anche provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza delle attrezzature avute in consegna e in caso di rottura dovrà essere informato il Concedente.

Il Concessionario ha l'obbligo di sostituire le attrezzature danneggiate nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione. In caso di rotture imputabili a vetustà dovrà essere informato il Concedente, il quale si farà carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione o alla messa fuori uso dell'attrezzatura inservibile e della sua eventuale sostituzione.

Alla scadenza della concessione l'impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti al Concedente in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d'uso.

Relativamente a tutti gli altri strumenti di lavoro, necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, dovranno essere forniti dal Concessionario. In particolare relativamente alla cura e manutenzione del manto erboso, ove sia sprovvisto in tutto o in parte di idonee attrezzature ha la facoltà di avvalersi di propria impresa di riferimento, in possesso dei requisiti per poter contrattare con le Pubblica Amministrazione ex art. 80 D.Lvo 50/2016, avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, in possesso di conforme dotazione di attrezzature per la manutenzione nel periodo estivo e la disputa delle partite programmate. In ogni caso l'intervento per il ripristino del campo di gioco andrà garantito - a pena di esclusione - entro 24 ore successive all'evento sportivo.

Il Concessionario dichiara esplicitamente di essere in grado di assicurare la conduzione di impianti tecnologici mediante proprie risorse umane o tramite impresa avente adeguata idoneità tecnica ed organizzativa, in possesso dei requisiti per poter contrattare con le Pubblica Amministrazione ex art. 80 D.Lvo 50/2016, con riferimento alla tipologia dei lavori ed adeguata dotazione di attrezzature tecniche, con garanzia di intervento - a pena di esclusione - entro 24 ore dall'evento.

ART. 2 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI

Il Concessionario dovrà osservare, nella conduzione dell'impianto, gli obblighi previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. relativamente alla palestra seminterrata "Zavaroni A" coordinamento con la Direzione Didattica o Presidenza della scuola all'inizio di ogni stagione sportiva, al fine di concordare con essa le modalità operative di gestione dell'orario scolastico ed extrascolastico. Il Concedente s'impegna, all'inizio della stagione sportiva, ad inviare agli Istituti scolastici una lettera circolare con cui si invitano i medesimi a coordinare, nel rispetto dei reciproci obblighi e competenze, l'attività del proprio personale con quello dei gestori degli impianti;

2. assegnazione in uso dell'impianto alle diverse società richiedenti ed utenti, secondo il calendario concordato con il Concedente, che non perde comunque la titolarità finale delle assegnazioni ivi compresa la chiusura del campo calcio causa sfavorevoli condizioni meteo. Gli eventuali spazi vuoti saranno nella piena disponibilità del Concessionario, previa obbligatoria comunicazione alla Fondazione per lo Sport.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 2, co. 2, lett. b) dello Statuto, ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell'impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all'attività sportiva e della deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione in attuazione dell' art. 90, co. 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, nessuna società concessionaria di impianti potrà rifiutare che siano ammesse sull'impianto, di cui abbia la concessione, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d'uso della palestra Zavaroni "A" la percentuale

di utilizzo dei turni da parte degli eventuali gestori potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80 %.

Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Fondazione;

3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;

4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d'uso occasionale da parte di utenti, preventivamente concordata con il Concessionario e autorizzata dal Concedente. Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto della presente concessione sia con riferimento alle necessità derivanti dall'attività di assegnazione ordinaria, sia dalle attività di carattere straordinario (incontri, tornei, manifestazioni) autorizzate o promosse dal Concedente;

5. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:

✓ atleti per effettuare la propria attività;

✓ addetti ai diversi servizi;

✓ eventuale pubblico ed accompagnatori, quando autorizzati.

Il controllo degli ingressi comporta, altresì, il divieto assoluto a pena di risoluzione del contratto ipso facto et iure, salvo il risarcimento dei danni, di cedere anche temporaneamente a terzi le chiavi di ingresso dell'impianto, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici;

6. sorveglianza durante l'attività sportiva svolta dalle diverse società utilizzatrici, pubblico compreso; la presenza del Concessionario è richiesta continuamente durante l'orario di funzionamento dell'impianto, mentre non è richiesta prestazione alcuna nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L'abbandono dell'impianto sarà sanzionato, fino alla eventuale risoluzione del contratto;

7. informazione ed assistenza ai vari utenti dell'impianto: presenza costante alla ricezione di un addetto per accogliere le scuole, le società utilizzatrici, il pubblico, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi; presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici; comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (V.V.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Emilia, Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto; le scuole accederanno direttamente all'impianto sotto la diretta responsabilità del Corpo Docente;

8. fornire e mantenere a disposizione degli utenti i necessari medicinali e apparati di pronto soccorso, secondo il disposto delle normative vigenti;

9. cura del terreno di gioco. Il Concessionario dichiara esplicitamente di accettare l'accollo di tutti gli oneri di manutenzione del manto erboso, implicante un programma di lavori e manutenzioni in grado di garantirne un'elevata qualità, implicante le dovute operazioni stagionali di fertilizzazione, semina, irrigazione, sfalcio, raccolta e conferimento in discarica, diserbo selettivo ove necessario, rullatura, stendimento di sabbia e torba al bisogno, ogni altra operazione richiesta alla conservazione del terreno, oltre alla segnatura con idonea vernice delle linee del campo per le diverse tipologie di sport praticato.

Sarà sempre a carico del Concessionario l'acquisto di materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari, oltretutto della loro manutenzione e sostituzione e le spese per l'acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura e quant'altro occorrente per la perfetta funzionalità del terreno di gioco.

10. pulizia e disinfezione periodica della tribuna con lavaggio dei posti a sedere;

11. servizio di pulizia e disinfezione dell'impianto secondo il dettaglio che segue:

PULIZIA CONTINUATIVA

Il servizio dovrà essere svolto negli spazi di seguito indicati, secondo le modalità e frequenze indicate e in funzione della destinazione d'uso dei locali.

A. - Pulizie giornaliere

a. - Area "cortile" situata all'incrocio tra Via Mirabello e Via Matteotti

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ pulizia dell'intera area;

b. - Palestre Zavaroni "A" e "B"

✓ raccolta rifiuti e trasporto dei sacchi negli appositi contenitori dell'Ente preposto alla raccolta;

✓ lavaggio pavimenti, preceduto da un'accurata eliminazione della polvere;

✓ scopatura a umido da eseguirsi con apposito attrezzo, utilizzando garze inumidite con sostanze ad azione detergente-disinfettante;

c. - Spogliatoi docce - W.C. Atleti - altri servizi igienici

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbinati alle azioni di cui sopra anche shampo auto incerante, onde consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

✓ pulizia e sanificazione di servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida.

Si specifica che per il lavaggio dei pavimenti potrà essere sempre usata all'occorrenza apposita lavapavimenti.

B. Pulizia mensile

✓ deragnatura da eseguirsi con apposito attrezzo avvolto con garze di cotone con acqua; tale operazione potrà essere sostituita dall'aspirazione meccanica;

✓ superfici con rivestimento ceramico e vetri: vaporizzazione di un prodotto ad azione detergente e successiva asciugatura con eventuale attrezzo detergente, aspirante combinato con azione manuale a mezzo apposito panno.

PULIZIE POST-MANIFESTAZIONI

A. Locali interessati dagli avvenimenti in calendario, corridoi, scale, ingressi:

✓ raccolta rifiuti, spolveratura arredi, scopatura ad umido, lavaggio meccanico;

B. Tribuna e gradinate

✓ raccolta rifiuti;

✓ lavaggio dei gradoni e delle sedute con apposita idropulitrice;

C. Spogliatoi atleti - Servizi igienici pubblico e atleti

✓ lavaggio pavimenti preceduto da un'accurata eliminazione della polvere. Dovranno essere usati prodotti ad azione detergente-disinfettante. Per i pavimenti in materiale plastico dovrà essere usato un prodotto che abbinati alle azioni di cui sopra anche shampo auto incerante, onde consentire il ripristino dello strato protettivo superficiale. I pavimenti dei locali ad uso servizi igienici e docce dopo il lavaggio saranno trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ spolveratura arredi ed accessori con garza inumidita con sostanza detergente, disinfettante, igienizzante, vuotatura e pulizia posacenere, vuotatura e lavaggio all'occorrenza di cestini portarifiuti;

✓ pulizia e sanificazione servizi igienici, che comprende la raccolta di eventuali rifiuti dal pavimento, vaporizzazione delle superfici (rivestimenti, sanitari) di un prodotto ad azione detergente-disincrostante e detergente-disinfettante e successiva asciugatura a mezzo apposito panno per i sanitari ed aspiraliquidi per superfici orizzontali e verticali. Dovrà essere previsto il trattamento periodico di questi locali con prodotto ad azione specificatamente fungicida; i pavimenti dopo il lavaggio dovranno essere trattati con prodotti ad azione battericida;

✓ nel caso in cui l'affluenza di pubblico sia limitata, si può provvedere alla creazione di zone di affluenza, transennando parzialmente alcune parti della struttura, per cui gli interventi saranno limitati solo ai locali e agli spazi utilizzati.

E' a carico del Concessionario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia quotidiana dei locali e degli arredi, al quale incombe la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o l'imballaggio e devono essere assolutamente privi di qualsiasi tossicità. Il Concessionario dichiara che accetterà senza riserve di aderire a protocolli di pulizia e sanificazione in ogni tempo, predisposti dalle competenti autorità sanitarie, adottando prodotti contenenti principi attivi da esse indicati e con modalità d'utilizzo dalle medesime raccomandate.

12. manutenzione dell'edificio e degli impianti: il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo, restituendolo alla fine della gestione, salvo il normale deperimento d'uso, nelle medesime condizioni di cui al verbale di consegna e constatazione dello stato d'uso che verrà redatto in contraddittorio all'atto della consegna.

L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere oltre all'edificio principale e relativi impianti anche tutte le pertinenze quali l'area verde.

Il Concessionario resta responsabile della dimostrazione del mantenimento delle condizioni di cui sopra nei confronti del Concedente e di tutti gli Enti e Autorità preposte, producendo tempestivamente, a semplice domanda e nella forma richiesta, la documentazione e/o le certificazioni necessarie.

Le attività manutentive potranno essere svolte dal Concessionario nel rispetto delle leggi vigenti in materia, in particolare quelle sulla sicurezza e tutela dei lavoratori, lasciando indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei per il pubblico, dandone comunicazione al Concedente fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà altresì predisporre un servizio di pronto intervento in grado di far fronte con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi per consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione delle attività in tutta sicurezza.

L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere oltre all' edificio principale e relativi impianti anche tutte le sue pertinenze quali l'area verde.

Spettano al Concessionario le attività di manutenzione atte a conservare e gestire il complesso sportivo in buono stato, accollandosi le relative spese secondo il prospetto sotto indicato.

MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA:

A. riparazione degli impianti elettrici, idrici e igienico-sanitari con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie ad integrarli e mantenerli in efficienza e nel rispetto delle normative vigenti durante il periodo contrattuale;

B. riparazione con eventuali rinnovi e sostituzioni dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti, delle opere in ferro ed in legno esistenti;

C. riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese addittivate, per gli intonaci e rivestimenti murali;

D. riparazione con eventuali sostituzioni parziali dei pavimenti e dei rivestimenti e controsoffitti;

E. sostituzione di tutti i tipi di vetro che saranno danneggiati;

F. pulitura, controllo e riparazione delle canalizzazioni e manufatti di scolo delle acque piovane e condotte fognarie;

G. riparazione con eventuali rinnovi delle opere in lattoneria;

H. riparazione con eventuali rinnovi alle ringhiere, corrimani ed opere in ferro esistenti;

I. mantenimento in perfetta efficienza del pavimento di gioco della palestra mediante le cure, riparazioni e rinnovamenti parziali atti a garantire tale risultato;

J. riverniciature, sostituzioni e riparazioni per tutti gli eventi vandalici e di teppismo che si verificheranno, da effettuarsi entro trenta giorni dal loro avvenimento, ritenendo compresa l'intera area esterna della parte concessa in gestione;

K. provvedimenti contro gli effetti del gelo sugli impianti e sulle strutture.

MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA:

A. revisione di tutte le cerniere delle porte;

B. controllo mensile dell'efficienza impianto antincendio;

C. pulizia pozzetti acque nere e bianche, griglie di raccolta acque piovane e relativo controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e scarichi;

D. controllo giornaliero efficienza scarichi a pavimento (in particolare zona docce);

E. controllo mensile efficienza impianti di segnalazione e sicurezza;

F. eventuale pulizia degli apparecchi illuminanti esterni e controllo delle guarnizioni di tenuta degli stessi;

G. controllo delle condizioni degli arredi ed esecuzione di piccole riparazioni;

H. controllo mensile dello stato di carica degli estintori e loro revisione entro le rispettive scadenze;

I. gestione e manutenzione dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda.

La gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda è affidato all'impresa od ente individuati dal Concedente, che ne sopporta i relativi costi; per quanto non ricompreso nelle prestazioni a carico della predetta impresa od ente, gli interventi di manutenzione ordinaria sono a carico del Concessionario, alla medesima impresa od ente andranno tempestivamente segnalate, a cura del Concessionario, le eventuali disfunzioni che avessero a verificarsi.

Degli interventi sopra indicati, il Concessionario deve redigere sintetico verbale su apposito registro (libretto delle manutenzioni), che deve essere conservato presso l'impianto Sportivo e consegnato al Concedente ogni volta che lo stesso richiama di prenderne visione. A detto registro devono essere allegate le dichiarazioni e le certificazioni degli operatori in ordine all'oggetto dell'intervento eseguito. E' fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto di propria competenza.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARATIVA E STRUTTURALE

Restano a carico del Concedente le spese di manutenzione straordinaria ripartiva e l'obbligo di sostituzione delle lampade dei campi da gioco, mentre sono a carico dell'Amministrazione comunale quelle straordinarie relative alla struttura ed agli impianti.

Il Concessionario potrà proporre e, ottenuto il benestare del Concedente, anche eseguire, in vece del Concedente, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevedibili ed imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi il Concessionario verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.

Il Concedente o l'Amministrazione comunale non effettueranno interventi di manutenzione straordinaria sostitutivi di interventi di manutenzione ordinaria non effettuati per incuria o trascuratezza del Concessionario. Quando, infatti, la necessità di un intervento è dovuta ad inottemperanza da parte del Concessionario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza del Concessionario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest'ultimo.

Saranno inoltre a carico dell'Amministrazione comunale o del Concedente le spese relative all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature attuali, sollevando il Concessionario da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancate modifiche o carenze relative alla "messa a norma" degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all'atto della stesura del verbale di consegna.

Al termine della concessione la struttura dovrà essere riconsegnata in buone condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Dell'inizio e del termine di quest'operazione deve essere redatto apposito verbale in contraddittorio con il Concedente.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente medesimo per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI SPECIFICI

Salvo diversi accordi tra le parti, la manutenzione ordinaria della struttura e degli impianti di riscaldamento, termoventilazione e produzione acqua calda resta completamente a carico dell'Ente preposto alla "gestione calore" ed i relativi costi a carico del Concedente;

13. verifica del funzionamento dell'impianto di produzione acqua calda, segnalando tempestivamente le eventuali disfunzioni alla Società od Ente preposti alla "gestione calore";

14. controllo della "sicurezza" delle strutture e segnalazione di guasti al Concedente, nonché attivazione e

coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o evitare danni a persone o al patrimonio del Concedente, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte (Amministrazioni pubbliche, Autorità di Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco, Presidi Sanitari, ecc.);

15. allestimento dei campi di gioco (campo esterno per calcio e palestra) secondo le necessità e le richieste delle associazioni sportive e degli utenti;

16. predisposizione, verifica, aggiornamento, attuazione dei piani di evacuazione e sicurezza, così come previsti dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni);

17. osservanza del calendario annuo di apertura e chiusura dell'impianto, a meno di specifiche e motivate deroghe autorizzate dal Concedente;

18. comunicazione ai fruitori dell'impianto ed agli uffici ed autorità interessate (VV.UU., Prefettura) delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell'impianto;

19. conduzione del Servizio di Cassa nel caso di manifestazioni implicanti ingresso a bigliettazione;

20. conduzione dei servizi biglietteria, ristoro, eventuali punti vendita e guardaroba di cui all'art. 10.

Nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016, le attività di cui al precedente comma 1 punto 11 e 12 potranno essere svolte direttamente dal Concessionario, ovvero è autorizzato sin d'ora nel rispetto di ogni normativa in materia il ricorso a prestazioni di servizio di imprese specializzate, salva in ogni caso verso il Concedente la piena responsabilità del Concessionario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte del Concessionario di ogni norma di legge stabilita, tra cui quella relativa al rispetto della c.d. "tracciabilità finanziaria" di cui al successivo art. 6. Il Concessionario si obbliga in particolare ad inserire nei contratti una clausola di tracciabilità dei pagamenti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si fa inoltre carico integralmente delle spese relative a tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, acqua igienico-sanitaria, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica, inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento etc.). A tal fine, il Concessionario dovrà provvedersi volturando l'intestazione a proprio nome dei relativi contratti con decorrenza 1 luglio 2017, salvo conguaglio per eventuali ritardi nel subingresso.

Il Concessionario si impegna inoltre ad aderire ai progetti di raccolta differenziata dei rifiuti organizzati dal Comune di Reggio Emilia (attualmente "Progetto RE Raccogli-ecologico"), nonché alle azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della "Zanzara tigre" o a progetti analoghi.

Rimangono a carico del Concessionario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti relativi all'omologazione dell'impianto alle norme Federali.

Il Concessionario dovrà inoltre:

A. assicurare la direzione dell'impianto, in qualità di Responsabile, a persona di comprovata e documentata esperienza, fornendone le generalità ed un recapito di telefono cellulare al Concedente;

B. presentare entro trenta giorni, ove richiesto, la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute per la perfetta funzionalità dell'impianto, corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia delle fatture relative ai costi delle medesime. Inoltre per le attività sportive dovrà essere prodotto mensilmente il prospetto analitico, attestante l'indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato e – nel caso di manifestazioni sportive con presenza di pubblico pagante – accompagnate da copia delle distinte d'incasso della SIAE (c.d. borderò);

C. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per il buon funzionamento dell'attività sportiva, salvo rimborso delle prestazioni straordinarie effettuate.

All'Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ISPEL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc...) e gli adempimenti relativi all'agibilità degli impianti medesimi. Compete al Concessionario, limitatamente alla durata della concessione, l'onere della presentazione delle istanze volte all'ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d'esercizio.

Prima della consegna il Concedente provvederà a redigere un verbale di consistenza, da cui risulti lo stato della struttura e le attrezzature e materiali in dotazione ad essa: detto verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico al Concedente per quanto indicato nella descrizione delle prestazioni relative alla conduzione dell'impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio del Concessionario.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E FACOLTA' DI RECESSO

La concessione ha decorrenza dal 01.07.2017 e così fino al 30.09.2017 e comunque fino ad affidamento definitivo nelle more della predisposizione di apposita gara d'appalto.

E' facoltà del Concedente di recedere dal rapporto concessorio in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno una settimana.

Nel caso di recesso unilaterale, al Concessionario sarà riconosciuta, in deroga all'art. 1671 del codice civile, a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d'uso in trentesimi per ognuno dei giorni mensili non fruiti ed il pagamento del corrispettivo in analogia misura.

Resta esclusa la facoltà del Concessionario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467).

ART. 4 – PENALI

Il Concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

Con cadenza periodica un incaricato dal Concedente, in contraddittorio con il Concessionario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo a seguito di sopralluogo apposito verbale in duplice copia.

Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità il Concedente invierà copia del verbale del sopralluogo al Concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.

Se durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- ✓ in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;*
- ✓ in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;*
- ✓ in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;*
- ✓ nel caso il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente disciplinare si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);*
- ✓ in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di EURO 150,00 (centocinquanta);*
- ✓ in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;*
- ✓ nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonché del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione dell'eventuale corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) per ciascuna omissione e di EURO 1.000,00 (mille) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive o extrasportive a pagamento;*
- ✓ nel caso di interventi che modifichino l'assetto strutturale dell'impianto, che non siano stati preventivamente autorizzati si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.*

Il Concedente inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a

costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione.

In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte del Concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11 (risoluzione del contratto).

ART. 5 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE

Nel caso di uso dell'impianto da parte di terzi, la corresponsione della relativa tariffa d'uso sarà fatta direttamente a favore del Concessionario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà effettuata dal Concessionario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dal Concedente.

Per l'attività curriculare delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Emilia all'interno della palestra "Zavaroni A" nulla, oltre quanto già stabilito dal presente disciplinare, è dovuto al Concessionario, che dovrà mettere a disposizione gratuitamente l'impianto; al termine di tale attività l'Istituto scolastico che fruirà della struttura provvederà, con proprio personale, alla pulizia e ripristino dei locali utilizzati.

Resta inteso, che la Direzione Didattica richiedente si assumerà tutte le responsabilità civili e penali commesse all'uso dell'impianto in parola e si farà carico del completo ripristino in caso di danni eventualmente provocati durante l'utilizzo.

Il Concessionario potrà concordare liberamente con altre istituzioni scolastiche parificate o private modalità d'uso dell'impianto nel rispetto del tariffario d'uso e previa calendarizzazione concordata ed autorizzata dal Concedente.

Il Concedente si riserva il diritto, nel rispetto del presente disciplinare e compatibilmente con le esigenze gestionali del Concessionario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire per proprie manifestazioni, o per iniziative patrocinate da altri indicate dalla Fondazione medesima, di n. 2 (due) giornate all'anno con l'utilizzo gratuito dell'impianto in oggetto, salvo il rimborso in ogni caso delle spese di luce, riscaldamento e allestimento per le iniziative di terzi patrocinate dalla Fondazione, ove il corrispettivo da corrispondere verrà determinato volta per volta.

Previo nulla-osta del Concedente e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, il Concessionario potrà programmare manifestazioni sportive ed extra-sportive, di cui invierà comunicazione preventiva al Concedente e riassuntiva in sede mensile, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni il Concessionario è autorizzato a trattenere i proventi.

La prenotazione dell'impianto obbliga chi l'ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d'anno, dovrà corrispondere al gestore il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che il Concessionario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto al Concedente ed al Concessionario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dal Concessionario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Fondazione. La mancata comunicazione dell'uso dell'impianto verrà in questo, come in ogni altro caso, sanzionata con l'applicazione di una penale di Euro 1.000,00 (mille).

A garanzia dei crediti il Concessionario potrà pretendere dai fruitori dell'impianto per attività sportive, il versamento di una fidejussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo, tranne nel caso di utilizzo occasionale, ove può comunque essere richiesto il pagamento anticipato. Per le attività extrasportive vale quanto stabilito all'articolo successivo. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche al Concedente, se richieste.

Il Concessionario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dal Concedente l'immediata revoca dell'assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.

E' altresì facoltà del Concessionario installare, con spese integralmente a proprio carico, asciugacapelli a scheda e temporizzatori per il funzionamento delle docce, trattenendo gli introiti derivanti dal loro

utilizzo e funzionamento. Al termine della Concessione gli stessi diventeranno di proprietà del Concedente, senza che il Concessionario possa pretendere alcun compenso.

ART. 6 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

In relazione all'uso dell'impianto, il Concessionario dovrà versare al Concedente a titolo di canone concessorio la somma pari a € 451,00 (oltre IVA) fino al 30 settembre 2017 (o corrispondente in trentesimi oltre tale termine e fino a nuovo affidamento), da corrispondersi in un'unica rata al termine della Concessione.

Simmetricamente il Concedente pagherà al Concessionario la somma di € 8.547,50 (oltre IVA) fino al 30 settembre 2017 (o corrispondente in trentesimi oltre tale termine e fino a nuovo affidamento), da corrispondersi in un'unica rata al termine della Concessione.

A tale proposito si specifica che il corrispettivo di concessione per l'uso dell'impianto a carico degli eventuali organizzatori di dette manifestazioni è quello fissato nel tariffario (allegato all'Avviso di gara) e va pagato al Concessionario. A tale proposito si specifica che per ogni singola manifestazione giornaliera va pagata la relativa tariffa, tranne per l'incontro di calcio del 5 settembre, ove il pagamento del Corrispettivo potrebbe essere a carico della Fondazione, secondo decisione spettante al Consiglio di gestione.

Nel caso di utilizzo occasionale, il Concessionario può richiedere il pagamento anticipato.

In ogni caso a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'utilizzo dell'impianto, il Concessionario potrà pretendere dal richiedente in uso l'impianto relativo alle manifestazioni, di cui al comma 2 del presente articolo, la prestazione di una fideiussione a prima richiesta per un valore corrispondente a quello presunto. La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui al Titolo V (artt. 106 e ss.) del D.Lgs. 01/99/1993 n. 385 s.m.i., che svolgano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero competente.

Il richiedente in uso l'impianto sarà obbligato a reintegrare la cauzione, di cui il Concessionario decidesse eventualmente di avvalersi, in tutto o in parte, fino a completa estinzione del debito garantito. La fideiussione, a prima richiesta e con efficacia per almeno centottanta giorni a far tempo dal 1 luglio 2017, potrà prevedere:

- a. l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;
- c. l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta del Concessionario;
- d. la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Concessionario beneficiario, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancata prestazione delle predette garanzie nei modi indicati, ovvero nel caso di mancato pagamento anticipato di quanto dovuto, il Concessionario potrà pretendere con richiesta scritta che la Fondazione neghi l'autorizzazione allo svolgimento dei predetti concerti.

Il pagamento del canone d'uso e l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente capitolato costituiranno condizione per il pagamento del corrispettivo.

Il Concessionario si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente: _____ - _____, con sede a _____ in

Via _____ n. _____ - IBAN: _____, indicando nella persona del

Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via

_____ n. _____ - C.F. _____, il soggetto delegato ad operare attraverso

il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale, qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analogo clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte anche in via non esclusiva alla realizzazione del presente affidamento.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 7 - ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO

L'impianto durante il periodo considerato è destinato esclusivamente ad attività di carattere sportivo. Attività extrasportive non preventivate andranno preventivamente autorizzate dalla Fondazione ed il corrispettivo sarà versato a quest'ultima.

Il Concedente provvede alle assegnazioni dell'impianto per allenamenti, partite o manifestazioni, da attuarsi sulla base dei regolamenti e norme vigenti in materia, in modo da garantire l'uso dello stesso a tutte le Associazioni sportive, compresa l'eventuale Società concessionaria.

Ai fini dell'attività di coordinamento, il Concessionario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni dal Concedente. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Concessionario autorizza il Concedente al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti la concessione-contratto come previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

La programmazione occasionale delle attività sarà comunicata al Concessionario con un preavviso minimo di giorni 7 (sette) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell'attività calendarizzata.

Per le attività a carattere continuativo il calendario sarà comunicato in concomitanza con l'inizio di ogni stagione sportiva.

Per gli impegni di campionato l'impianto è utilizzato secondo il calendario predisposto dalle rispettive Federazioni Sportive.

Il Concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione i locali necessari al conforme regolare utilizzo dello Stadio.

Durante tutte le manifestazioni ordinarie ed occasionali sportive il Concessionario e/o gli organizzatori di manifestazioni hanno l'obbligo di verificare nello spazio antistante lo Stadio il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autoveicoli, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse.

Durante le iniziative, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere contenute nei limiti e nei tempi limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Il Concessionario è tenuto inoltre a munirsi di tutti i provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.

Nel caso di spettacoli ed intrattenimenti il Concedente si riserva di valutare, volta per volta, l'opportunità di autorizzarne lo svolgimento.

ART. 8 – PUBBLICITA' – SPAZI PER COMUNICAZIONI

Il Concessionario, tranne per gli eventi legati alla disputa della partita del 5 settembre, ove l'impianto dovrà essere lasciato libero vincoli ed allestimenti pubblicitari, ha diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per tutto il periodo di validità del disciplinare, secondo modalità concordate con il Concedente. I relativi introiti saranno incamerati dal Concessionario. Detta pubblicità non potrà interferire con la pubblicità fissa e mobile sul terreno di gioco ed intorno ad esso, durante le gare delle Società. I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell'impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per le persone che assistono alle manifestazioni.

Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico del Concessionario.

Al Concessionario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell'impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito. L'eventuale corrispettivo d'uso per detti spazi dovrà essere comunicato al Concedente in forma scritta.

E' fatto salvo, in ogni caso, il pagamento da parte del Concessionario di tutte le imposte e tasse dovute per legge.

Durante le manifestazioni sportive è consentita agli organizzatori l'esposizione di propria pubblicità mobile, che dovrà essere rimossa al termine della manifestazione.

Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto è attribuito alla disponibilità del Concessionario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.

Il Concedente si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all'ordine pubblico, alla norme della morale comune. E' altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico del Concessionario.

In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potranno avere una durata superiore a quella della presente concessione.

ART. 9 - SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA' DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.

E' fatto obbligo al Concessionario di munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni relative allo svolgimento dell'attività di gestione e previste dalla legge.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme stabilite in materia e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato ad organizzare all'interno dell'impianto un servizio di ristoro volto a offrire una efficace organizzazione per la migliore accoglienza e più gradevole permanenza, all'interno della struttura sportiva, degli atleti, dei dirigenti, dei vari operatori e più in generale del pubblico.

Il servizio di ristoro sarà organizzato all'interno della struttura in relazione ai seguenti punti funzionali polivalenti:

1. gestione di un esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, con orari di apertura coincidenti con quelli di apertura al pubblico;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.

Detto servizio di gestione va assolutamente garantito relativamente agli eventi legati alla disputa della partita del 5 settembre e durante l'incontro stesso.

La gestione del servizio di ristoro potrà in ogni caso essere affidata dal Concessionario ad un soggetto terzo, restando il Concessionario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente disciplinare, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata in ogni caso all'acquisizione da parte del Concessionario, o del suddetto soggetto terzo, di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 26/07/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Concessionario, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia, è autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all'interno dell'impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.

I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza del Concessionario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando il Concedente da ogni responsabilità.

Con il consenso del Concessionario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.

La gestione della biglietteria, dell'eventuale guardaroba e servizio maschere deve essere affidata al soggetto cui fa capo la manifestazione in calendario. Gli introiti saranno tratti dall'organizzatore dell'evento, salvo il rispetto degli adempimenti tariffari, fiscali e SIAE.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concedente, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all'art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il

rapporto concessorio in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca della concessione ed a conseguente risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:

- ✓ qualora il concessionario utilizzi l'impianto per usi sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto la concessione, specificati nella presente convenzione;
- ✓ manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell'impianto;
- ✓ qualora il concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dalla presente convenzione nel termine assegnato;
- ✓ in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente disciplinare;
- ✓ impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Fondazione per lo Sport o del Comune, ove l'impedimento non sia rimosso nel modo e termine prefissato e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
- ✓ sub-concessione globale del servizio concesso.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Concedente avrà la facoltà di concedere il servizio a terzi, utilizzando, se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dal Concessionario al momento della risoluzione per il periodo di tempo necessario a procedere alla nuova concessione del servizio e comunque per un tempo non superiore alla durata dell'originaria concessione, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente disciplinare al Concessionario.

La revoca opererà di diritto a seguito dell'adozione di apposito atto da parte del Concedente, dopo che essa abbia segnalato l'inadempimento al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. con la fissazione di un congruo termine per l'adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. **Salvo preavviso di una settimana, il Concedente comunicherà il termine dell'affidamento, a seguito di aggiudicazione della relativa procedura di gara, prima della risoluzione definitiva del presente contratto.**

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento dell'aggiudicatario il Concedente riterrà risolta la concessione - contratto, ai sensi dell'art. 81, 2° comma del R.D. 16.03.1942 n° 267 come sostituito dall'art. 68, co. 1 D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11 - ALLESTIMENTI TECNICI

Gli allestimenti tecnici, quali ad esempio quello del campo da gioco, la pulizia ordinaria e straordinaria della tribuna, ecc., restano a carico del Concessionario e devono essere effettuati in modo da garantire al meglio lo svolgimento delle attività, in modo particolare quelle di carattere sportivo, cui è prevalentemente subordinato l'uso dell'impianto.

Devono altresì essere effettuati in modo tale da evitare danni alla struttura e pregiudizio al prosieguo dell'attività.

Faranno eccezioni la pulizia straordinaria della tribuna ed altri allestimenti legati alla disputa della partita di calcio del 5 settembre soprarichiamata, che saranno a carico della Fondazione.

ART. 12 - OBBLIGHI FISCALI

Il Concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietato al Concessionario di subconcedere il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Concedente, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della concessione-contratto, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Concedente.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

In particolare dichiara di essere consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie.

Il Concessionario si obbliga altresì ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l'immediata risoluzione contrattuale qualora il Concessionario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

Il Concessionario si obbliga infine a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, ecc.), sotto comminatoria di revoca della concessione.

Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.

ART. 15- RISORSE UMANE

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all'art. 2, liberando il Concedente da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte del Concessionario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” della presente concessione-contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.

Il Concessionario organizzerà le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell'impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Concedente relativamente a ogni adempimento legislativo in materia.

Il Concessionario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il Concessionario nominerà un Direttore dell'impianto, referente per il Concedente con obbligo di reperibilità, mediante – tra l'altro – la trasmissione obbligatoria di un numero di telefono cellulare: il suo nominativo sarà comunicato formalmente al Concedente prima della presa in consegna dell'impianto

Questi dovrà essere in possesso di adeguata preparazione tecnica ed avrà la responsabilità tra l'altro di organizzare e dirigere il personale da adibire alle attività manutentive, quelle di pronto intervento, predisponendo e sottoscrivendo le relative pratiche tecnico-amministrative connesse all'attività di manutenzione, con ciò assumendo la veste di “Responsabile tecnico del Concessionario” e referente per i rapporti di carattere tecnico con il Concedente. In particolare il personale che verrà a contatto con l'utenza ed il pubblico dovrà essere personale di fiducia. Il Concessionario dovrà impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato motivi di lagnanza.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE - OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 9/04/2008 n. 81 E D.M. 18/03/1996, COME COORDINATO CON LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI INTRODOTTE DAL D.M. 6 GIUGNO 2005

Il Concessionario assume, nel periodo della concessione, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell'impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, il Concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione.

Il Concessionario esonera il Concedente da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione, rispetto a cui egli è tenuto ad ogni adempimento in materia;*
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione.*

Il Concessionario assume la funzione di "datore di lavoro" in relazione alle risorse umane operanti nella struttura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. "b" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (per quanto applicabile).

Il Concessionario, ove provvisto di personale dipendente addetto all'impianto, è obbligato a fornire mensilmente al Concedente copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti di cui al presente articolo. Tali copie saranno determinanti per la liquidazione della somma annua.

Sarà obbligo del Concessionario adottare nella esecuzione della concessione tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, e per non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo ed unico responsabile.

A tal fine il Concessionario dovrà essere disponibile all'atto della accettazione della concessione-contratto, a presentare polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in concessione, valida per tutto il periodo della concessione medesima e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tre milioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dal Concedente adeguandoli a nuovi valori, senza che il Concessionario possa opporsi.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall'art. 583 del Codice Penale;*
- ✓ che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell'ordine, gli addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione dell'evento presente nell'impianto.*

Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.

La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in concessione dell'impianto e i relativi oneri sono integralmente a carico del Concessionario.

Il Concessionario per l'uso e l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 (come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005) e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre alle eventuali prescrizioni della C.P.V.L.P.S. e/o della C.C.V.L.P.S. - VV.F. - A.U.S.L.

In particolare con riferimento al D.M. 18 marzo 1996, come coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, il gestore avrà l'obbligo di ottemperare, a seconda della tipologia dell'impianto e delle manifestazioni che vi si svolgono, a quanto previsto dagli artt. 19 (Gestione della sicurezza antincendio), 19-bis (Gestione della sicurezza antincendio di complessi sportivi multifunzionali), e dall'art. 12 (Manifestazioni Occasionali).

Eventuali criticità riscontrate vanno immediatamente segnalate, in forma scritta, al Concedente.

Spetta al Concessionario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio costituiti da estintori, idranti e naspi, oltre alla

manutenzione ordinaria e a quant'altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/concessionario della struttura.

In particolare spetta al Concessionario:

1. controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
2. controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
3. controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio (gruppi di pompaggio, ecc.);
4. controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo;
5. controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
6. controllo semestrale delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
7. controllo mensile ed annuale del gruppo elettrogeno;
8. controllo semestrale cabina elettrica;
9. controllo semestrale gruppo batterie tampone;
10. controllo semestrale del pulsante di sgancio attività;
11. controllo semestrale impianto di comunicazione sonora di allarme;
12. controllo semestrale delle luci di emergenza;
13. controllo periodico dell'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001;
14. controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
15. controlli di quant'altro sia predisposto per la sicurezza in genere sia dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, comprese quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni in relazione alle discipline praticate nell'impianto gestito.

Spettano inoltre al Concessionario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze quotidiane e/o preliminari alle manifestazioni come indicato:

- degli estintori;
- degli idranti e dei naspi antincendio;
- degli impianti di spegnimento;
- delle porte tagliafuoco;
- delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
- del pulsante di sgancio attività;
- del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
- dell'impianto campane allarme;
- delle luci di emergenza;
- della segnaletica di sicurezza;
- del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
- rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di taglio e saldatura ed uso fiamme libere;
- la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.

Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà apposito registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine sia ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità al Concedente.

La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati per atto vandalico, è completamente a carico del Concessionario, salva l'individuazione della responsabilità di altri soggetti.

Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Qualora, per l'adeguamento si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, con eccezione di quanto di spettanza del Concessionario, previa richiesta specifica di quest'ultimo e successiva verifica dei competenti uffici comunali, il Concedente e/o l'Amministrazione Comunale si assumerà l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare al Concedente una specifica Relazione Tecnica annuale, riportante l'estratto del registro delle verifiche e dei controlli periodici di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996; in tale relazione il Concessionario dovrà inoltre indicare il cronoprogramma delle manutenzioni, delle sorveglianze e dei controlli periodici agli impianti, di propria spettanza, da effettuare nel corso della nuova stagione sportiva; il Concedente si riserva la facoltà di istituire uno specifico registro, complementare al registro dei controlli periodici previsti dalla vigente legislazione, contenente il monitoraggio degli interventi di spettanza del Concessionario.

Il Concessionario, dovrà nominare il Responsabile tecnico addetto/ Delegato alla sicurezza e la squadra di addetti all'emergenza (antincendio e pronto soccorso), come da specifico Piano di Sicurezza e Piano di Emergenza e per quanto riguarda la palestra "Zavaroni A", ciò varrà solo limitatamente all'orario extrascolastico; detta squadra dovrà comunque essere costituita sempre in numero non inferiore a due persone e comunque indicato nel Piano di Sicurezza o nel numero indicato dalla C.P.V.L.P.S. o dalla C.C.V.L.P.S. .

In relazione alla LICENZA DI AGIBILITÀ ex art. 80 T.U.L.P.S., il Concessionario si impegna a far sì che gli ADDETTI ALLA VIGILANZA ANTINCENDIO , in numero sempre non inferiore a 2 [due] persone, che presteranno servizio durante le manifestazioni e gare con presenza di pubblico, siano in possesso dello specifico attestato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di addetto alla vigilanza antincendio in locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, come previsto dal D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 e dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609. Se il concessionario non dispone di personale munito dell'attestato richiesto si potrà avvalere di un service, comunicando tale decisione alla Fondazione.

Il Concessionario si assume l'onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, agli atleti ed al pubblico presente.

In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone il Concessionario provvederà immediatamente a sua cura e spese ai necessari transennamenti e/o limitazioni e provvedimenti temporanei di pronto intervento, dandone comunicazione immediata al Concedente eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.

Il Concessionario dovrà predisporre in caso di necessità un servizio idoneo a far fronte, con le necessarie professionalità tecniche e adeguati mezzi, all'esecuzione di interventi urgenti ed improvvisi, per consentire comunque, nei limiti del possibile, la prosecuzione dell'attività in tutta sicurezza.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti alla concessione-contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.

ART. 18 - ACCERTAMENTI PRELIMINARI – CONSEGNA IN VIA D'URGENZA

Il conferimento della concessione sarà effettuato previa adozione di apposita Determinazione su conforme proposta della Commissione di gara.

Il Concedente procede all'affidamento della concessione nelle more degli accertamenti delle dichiarazioni e dei requisiti richiesti ed in particolare dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Fondazione, a fronte del rischio di dover sopportare costi non sostenibili, derivanti dal pericolo di un'eventuale "non gestione" della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con commessa evidente alta probabilità di danni che all'ente sarebbe potuta derivare dall'eventuale danneggiamento degli impianti, si riserva sin d'ora la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna a dar corso alla concessione nella data richiesta anche in pendenza della stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Fondazione. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8 del D.Lvo 50/2016.

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara, la Fondazione prima dell'attivazione della concessione formalizzerà con l'aggiudicatario le modalità operative di gestione della concessione oggetto del presente bando.

ART. 19 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si intendono richiamate le norme di cui ai RR.DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.5.1924, n. 827 per quanto applicabili e al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a quanto stabilito dal Codice Civile.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione-contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Considerato che per il periodo indicato e salvo ulteriori incrementi in trentesimi per il caso di eventuale prolungamento del contratto a seguito della mancata ultimazione delle procedure di gara il costo presunto del servizio è di € 10.427,95 comprensivo dell'IVA (cui potrebbero aggiungersi altri costi qui non preventivabili, legati ad eventi manutentivi imprevedibili o all'evento calcistico sopramenzionato) e che per contro l'entrata prevista è di € 530,22 (I.V.A compresa);

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36, co. 2, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Ribadito che la prosecuzione dell'affidamento in scadenza al 30 giugno 2017 è indispensabile al fine di non causare disservizi e sicuri danni all'impianto, il cui terreno di gioco necessita di manutenzione costante, specie in questa stagione ed in un contesto caratterizzato da grave siccità, oltretché per garantire la disputa dell'incontro di calcio Under 19 Italia-Russia del 5 settembre p.v.;

Visti

- l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo cui *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";*
- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., qui convenzionalmente richiamato, il quale dispone che *"la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a. *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b. *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";*

Rilevato che:

- il valore dell'affidamento del servizio in questione è valutabile in € 10.427,95 (IVA compresa) salvo eventuale aumento in "trentesimi" per il caso che le procedure di gara per l'affidamento di lunga durata avessero per qualche ragione a prolungarsi oltre i termini stabiliti a fronte della corresponsione di un canone concessorio pari ad € 530,22 (I.V.A compresa) anch'esso soggetto ad aumento per la medesima motivazione;
- che le motivazioni e il contesto in cui è inserito il servizio sono quelli riportati in premessa e che esso verrà ad essere affidato ed eseguito nei modi indicati;
- che in relazione al presente affidamento il Codice Identificativo di Gara è il seguente:
Codice CIG Z3F1F2AE3F

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del predetto Servizio (indetto con la presente determinazione) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Funzionaria, dott.ssa Giovanna D'Angelo, categoria D, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
- che in conformità all'art. 8, co. 1, lett. a), del vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi (approvato con deliberazione N. 5 del Consiglio di Gestione del 17/12/2014 e parzialmente modificato in data 04/05/2016) ed all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016, il contratto verrà stipulato nei modi di legge e cioè mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

DETERMINA

1. di provvedere senza soluzione di continuità rispetto alla concessione in scadenza alla data del 30 giugno e nelle more di predisposizione di apposita gara d'appalto per una concessione di lunga durata, all'affidamento in gestione ed uso a favore di Rugby Reggio ASD dello Stadio comunale "Mirabello" di Via G. Matteotti n. 2 a Reggio Emilia per il periodo 01.07.2017 - 30.09.2017, e comunque fino all'ultimazione delle relative procedure di gara. Ciò ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di affidamento di importo complessivo inferiore a € 40.000,00 – **Codice CIG Z3F1F2AE3F**

2. di affidare nelle more dell'espletamento della nuova gara il predetto Servizio alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto di cui in narrativa, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
3. che per il periodo indicato e salvo ulteriori incrementi in trentesimi per il caso di eventuale prolungamento del contratto a seguito della mancata ultimazione delle procedure di gara l'entrata prevista è di € 530,22 (I.V.A compresa), mentre il costo presunto del servizio è di € 10.427,95 (I.V.A compresa) (cui potrebbero aggiungersi altri costi qui non preventivabili, legati ad eventi manutentivi imprevedibili o all'evento calcistico sopramenzionato) ma che in ogni caso tale spesa trova copertura nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017, anche con riguardo all'ipotesi di prolungamento del contratto sopra contemplata;
4. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3)", che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE

Dott. Domenico Savino

